

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SICILIA - SEZIONE DI PALERMO  
RICORSO**

**P E R :** il sig. **SPATARO ROSARIO**, nato ad Ispica (Rg) il 2.1.1956 e residente in Pozzallo (Rg), nella via Rosario Livatino n.856/S, codice fiscale **SPTRSR-56A02E366O**, titolare dell'omonima Impresa Agricola, Partita I.V.A. **00574760880** con sede legale in Ispica (Rg), contrada Garzalla s.n., rappresentato e difeso, come da procura speciale a margine del presente atto, dal sottoscritto **Avv. GIORGIO TERRANOVA** (codice fiscale **TRRG72H22-F258G**), del Foro di Ragusa, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente giudizio a mezzo fax al numero **0932.950714** o a mezzo di posta elettronica all'indirizzo di p.e.c. **giorgio.terrano72@avvocatomodica.legalmail.it**, presso il cui studio in Ispica (Rg), via Ugo Foscolo n.2, è elettivamente domiciliato,

*ricorrente,*

**C O N T R O**

la **Regione Siciliana**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, legale rappresentante *p.t.*, **l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona dell'Assessore *p.t.*, **l'Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura**, in persona del Dirigente Generale *p.t.*, **l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa**, in persona del Dirigente *p.t.*, **l'Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia 2014/2020** in persona del legale rappresentante *p.t.*, tutti rappresentati e difesi, come per legge dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo**, presso la cui sede in 90141 Palermo, alla via Valerio Villareale n.6 sono legalmente domiciliati,

*resistente,*

**E N E I C O N F R O N T I**

di **COSTANZO GIUSEPPE**, nato a Catania il 17.11.1983, codice fiscale **CSTGPP83S17C351X**, titolare della omonima Impresa Agricola, Partita I.V.A.

**01053950869**, con sede legale in 94018 Troina (En), contrada Reno-Lavanche s.n., **GALLINA CATALDO**, nato a Nicosia (En) il 17.9.1982, codice fiscale **GLLCLD82P17F892P**, titolare della omonima Impresa Agricola, Partita I.V.A. **05227600821**, con sede legale in 94010 Sperlinga (En), contrada Santa Venera s.n., **Azienda Agricola Raineri Società Semplice**, Partita I.V.A. **03177730839**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede legale in 98050 Fondachelli Fantina (Me), contrada Barbaschi s.n., e **Consorzio Vivaisti Mazzarresi**, Partita I.V.A. **03398980833**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede legale in 98124 Messina, via Sant'Agostino n.4, Galleria Vittorio Emanuele III,

*controinteressati;*

## **PER LA RIMOZIONE, PREVIA SOSPENSIONE**

del **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura **n.1910** del **10.8.2018**, pubblicato in pari data sul sito del PSR e sulla GURS in data 31.8.2018, di approvazione degli elenchi delle domande di sostegno presentate nell'ambito del **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"**, per la parte in cui la domanda di sostegno presentata dal ricorrente, che ha ricevuto un punteggio di 75, viene inserita nell'elenco delle domande "*non ammissibili per progetto non cantierabile*" ed esclusa dall'aiuto;

ove occorra e per quanto di ragione, del **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura **n.1501** del **25.6.2018**, di approvazione degli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con il citato DDG n.1910/2018 e di tutti gli elenchi con esso approvati;

ove occorra e per quanto di ragione di tutti gli atti preparatori e presupposti alla approvazione degli elenchi definitivi e, segnatamente:

del **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, **n.3507** del **16.11.2017**, di approvazione degli elenchi regionali provvisori unitamente a tutti gli elenchi

provvisori con esso approvati, del **Decreto del Dirigente del Servizio (DDS) n.3911 del 5.12.2017** di approvazione dei nuovi elenchi regionali provvisori “*a causa di meri errori informatici*” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura, unitamente a tutti gli elenchi provvisori con esso approvati;

di tutti gli avvisi di pubblicazione;

ed ancora ove occorra e per quanto di ragione:

del **Bando Pubblico del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, delle “Disposizioni attuative - parte specifica”** e del relativo **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, **n.6470 del 24.10.2016**; delle **“Disposizioni attuative e procedurali - parte generale”** e del relativo **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, **n.2163 del 30.3.2016**;

del **verbale** della seduta del **26.4.2018** della Commissione istituita dal Dirigente il Servizio 13 Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa di verifica della cantierabilità del progetto presentato dal ricorrente per la parte in cui la documentazione è stata ritenuta carente, relativamente all’impianto serricolo da realizzare nell’areale di Noto, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione della Soprintendenza ai BBCCAA di Siracusa;

delle disposizioni attuative parte generale, con particolare riguardo a tutto il punto 2.4 “Procedimento amministrativo”; di tali atti, ove intesi nel senso di consentire l’applicazione di errati criteri procedurali di gestione delle domande e di istruttoria, non previsti dalla sottomisura 4.1;

di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuto, anche di carattere istruttorio, endoprocedimentale ed anche non espressamente citato, oltre che di tutti i provvedimenti connessi, collegati, preordinati e comunque successivi in ragione dei quali la domanda di sostegno presentata da parte ricorrente è stata ritenuta non “cantierabile” ed esclusa dalla graduatoria delle istanze meritevoli del contributo;

## NONCHÉ PER LA CONDANNA

di tutte le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni, come meglio verranno nel prosieguo delineati e qualificati, patiti dal ricorrente a cagione dell'illegittimo comportamento tenuto in violazione dei canoni di buona amministrazione ed imparzialità.

## IN FATTO

Il ricorrente SPATARO ROSARIO, imprenditore agricolo a titolo professionale (si veda la visura camerale, *in allegato al n.1*), è titolare dell'omonima impresa agricola individuale, costituita nel 1987, con la quale svolge attività di produzione agricola con modalità biologica.

L'attività aziendale si articola nelle fasi della coltivazione, che si svolge presso l'areale agricolo di circa 72 ettari in contrada Gisira, tenere di Noto (Sr) e della lavorazione dei prodotti, che viene effettuata presso l'impianto in Ispica (Rg), in contrada Garzalla. L'azienda è associata ad una organizzazione di produttori ed allo stato si avvale di una forza lavoro di oltre 50 dipendenti.

La produzione, di ortaggi biologici (pomodoro ciliegino, tondo liscio e datterino, zucchina, cetriolo, peperone, melanzana, finocchio, ecc.) in piena area ed in ambiente protetto unitamente ad agrumi su una superficie di circa 7 ettari, è certificata biologica e controllata da Bioagricet S.r.l. organismo indipendente di controllo e certificazione riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura; tutte le produzioni sono altresì certificate Globalgap da Agroqualità S.p.A..

Nei mesi scorsi il ricorrente ha commissionato un progetto di ampliamento e ammodernamento aziendale con l'obiettivo di incrementare la dimensione economica della propria Impresa attraverso: **1)** l'introduzione di nuove serre innovative per una superficie di 4,5 ettari comprese di impianti di irrigazione e fertirrigazione innovativi, **2)** la diversificazione della produzione con l'aggiunta della coltivazione di piante aromatiche per una superficie di circa 2 ettari, **3)** la realizzazione di due impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile (fotovoltaico innovativo) per l'autoconsumo dei due siti aziendali di Ispica e Noto per un contenimento dei costi di produzione, **4)** la realizzazione di un magazzino deposito mezzi tecnici aziendale nel territorio di Noto, **5)** l'ammodernamento dell'impianto di Ispica e delle linee di lavorazione del prodotto fresco, **6)** l'inserimento della produzione di prodotti agroalimentari di

IV e V gamma, con l'introduzione due line per la trasformazione dei prodotti coltivati, 7) la rinnovazione del parco macchine ed attrezzature agricole con macchine innovative, efficienti e maggiormente performanti e, soprattutto, migliorative delle condizioni di sicurezza sul lavoro (si veda la relazione tecnica, *all. n.2*).

Il progetto, per un importo totale di **€3.268.346,78**, è stato presentato per concorrere all'assegnazione di un contributo di **€2.147.720,56** nell'ambito della Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020; la domanda di sostegno è stata acquisita il 10.4.2017 con il n.54250317903 e presentava un punteggio autoattribuito di 81 punti (*all. n.3*).

Il Bando e le Disposizioni (*all. n.4, 5 e 6*) prevedevano che il progetto doveva essere esecutivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e cantierabile nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria: il ricorrente ha allegato alla domanda i riferimenti delle presentazioni dei progetti presso il Comune di Noto ed il Comune di Ispica.

Con D.D.S. n.3507 del 16.11.2017 venivano approvati gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo e delle istanze ammissibili, elenchi che di seguito venivano rettificati con D.D.S. n.3911 del 05.12.2017, principalmente per correzioni ed integrazioni.

La domanda di sostegno del ricorrente veniva collocata nell'elenco delle domande ammissibili alla posizione 44<sup>a</sup>, in forza dei 72 punti riconosciuti sugli 81 autoattribuiti.

Avendo lo SPATARO richiesto il riesame della propria posizione, deducendo la mancata, adeguata, valutazione del punteggio per il criterio A8 "Innovazione", gli venivano riconosciuti ulteriori 3 punti, così che il punteggio finale si assestava in 75 punti (*all. n.7*).

Come esposto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori i richiedenti avrebbero dovuto dare dimostrazione della "cantierabilità" del progetto.

Nel termine, che veniva a scadere il 7.3.2018, il ricorrente presentava la seguente documentazione: Autorizzazione Unica n.2018-47-SUAP Ispica del 6.3.2018 con atti e pareri annessi (*all. n.8*), Nulla Osta del Genio Civile di

Siracusa per gli interventi ricadenti nel comune di Noto (*all. n.9*), Parere Igienico Sanitario ASP Noto (*all. n.10*). Accludeva contratti di affitto, certificati destinazione urbanistica, autorizzazioni sanitarie, manuale di autocontrollo, autorizzazione all'emungimento di acqua ad uso irriguo, ecc..

Dacché il SUAP di Noto non aveva ancora esitato l'istanza presentata il 10.4.2017, lo SPATARO produceva nota del 7.3.2018 (*all. n.11*) con la quale lo stesso Ufficio attestava che, nonostante fossero stati sollecitati vari enti, non era pervenuto riscontro.

In effetti anche grazie alle ripetute sollecitazioni del ricorrente e dei tecnici il SUAP di Noto riusciva a portare a completamento la pratica in data anteriore alla pubblicazione degli elenchi definitivi.

È così che il 20.6.2018, ben prima del completamento degli elenchi, lo SPATARO a mezzo p.e.c. trasmetteva l'autorizzazione Unica rilasciata dal SUAP del Comune di Noto unitamente a dichiarazione dell'Ufficio Tecnico dello stesso Ente (*all. n.12*), illustrativa delle ragioni del ritardo.

Detti adempimenti non valevano, però, ad evitare l'inserimento della domanda del ricorrente nell'elenco delle domande "non ammissibili per progetto non cantierabile": nel corso della seduta del 26.4.2018 (*all. n.13*) la Commissione istituita dal Dirigente il Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa riteneva la documentazione carente, relativamente all'impianto serricolo da realizzare nell'areale di Noto, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione della Soprintendenza ai BBCCAA di Siracusa.

Va precisato che il punteggio definitivo di 75 attribuito in sede di revisione alla domanda di sostegno presentata dal ricorrente, sarebbe valso a collocare la stessa in una posizione compresa tra la 38<sup>a</sup> e la 43<sup>a</sup> della graduatoria definitiva e quindi utile per l'assegnazione del finanziamento (che dovrebbe essere per le prime 105).

Tutto ciò premesso, l'arbitrario contegno dell'Assessorato Regionale resistente, che ha decretato l'esclusione della domanda di sostegno avanzata dal ricorrente, rivolta alla realizzazione di un importante intervento di ampliamento e ammodernamento aziendale dai benefici previsti dalla "Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 regime di agevolazioni di cui al Decr. Ass.

2937/2009, è palesemente illegittimo e comporta la prospettiva di un danno serio ed irreversibile alle ragioni dell'interessato che si vede, così, ingiustamente privato della possibilità di portare a compimento importanti investimenti per l'attività svolta.

Ragion per cui al fine di conseguire l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati propone il presente ricorso che affida ai seguenti **MOTIVI**.

## **IN DIRITTO**

**1. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. FALSA ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE. GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PONDERAZIONE. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLA ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO E DELL'AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE, SOTTO LO STESSO PROFILO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.).**

Come esposto nella parte narrativa, la domanda di sostegno presentata dallo SPATARO è stata ritenuta valida all'esito dello scrutinio di ammissibilità, salvo poi essere stata stralciata dall'elenco delle istanze ammesse al finanziamento per mancanza del requisito della c.d. "cantierabilità" del progetto.

L'impugnata determinazione di esclusione della domanda di sostegno del ricorrente è palesemente illegittima, essendo l'Amministrazione Regionale resistente, nella formazione degli elenchi, incorsa in grave alterazione dei canoni operativi fissati nel Bando oltre che nelle Disposizioni attuative di parte generale e di parte specifica.

Proprio in ordine alla valutazione della sussistenza del requisito della "cantierabilità", l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha operato difformemente dalle citate previsioni, pervenendo alla aberrazione organizzativa che ha visto la *coincidenza* della fase della pubblicazione della graduatoria

definitiva con la fase di valutazione della “cantierabilità” medesima.

Appare opportuno un breve inquadramento delle regole del procedimento.

Le “Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1” all’art.5, lettera c), tra i “Requisiti del progetto” così testualmente dispongono:

*“E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva.*

*Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”.*

Così come appare evidente da una piana lettura del testo, la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla presentazione del progetto esecutivo; realizzata detta condizione l’istanza viene ammessa nella graduatoria definitiva.

Ciò fatto, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria l’interessato deve dare prova della “cantierabilità” del progetto; in mancanza la domanda risulterà *non ammissibile nella graduatoria definitiva* oltre che *esclusa dal finanziamento del relativo bando*.

Identica scansione temporale di presentazione del progetto e di conseguimento e dimostrazione della “cantierabilità” entro 90 giorni dalla graduatoria provvisoria, viene riportata all’art.16.3.1 delle “Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1”; ai successivi artt.16.3.5 e 16.3.7 viene nel dettaglio indicata la documentazione da presentare entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria, a dimostrazione della “cantierabilità” del progetto e che consiste, rispettivamente, negli atti attestanti la disponibilità dei cespiti ove si intendono realizzare gli investimenti ed i provvedimenti amministrativi autorizzativi.

In ragione di quanto previsto nelle richiamate disposizioni risulta evidente come il procedimento di esame delle istanze conosca due, distinti, momenti: un primo che è quello che può definirsi di *screening* o analisi documentale delle



domande di sostegno, cui fa seguito la fase istruttoria vera e propria rivolta alla valutazione dei requisiti per la concessione dell'aiuto.

Relativamente alla prima fase si segnala l'art.17 delle "Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1" che così dispone:

*"A seguito della presentazione della domanda di sostegno o di aiuto, il Dirigente Responsabile dell'Ispettorato dell'Agricoltura, competente per territorio, procederà alla nomina di una Commissione: di valutazione che provvederà all'esame di ricevibilità e di ammissibilità, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle iniziative progettuali".*

Le stesse disposizioni disciplinano le fasi endoprocedimentali in cui si articolano i lavori di *screening* o analisi documentale delle domande di sostegno a cui le citate Commissioni devono attenersi: 17.1 Ricevibilità, 17.2 Ammissibilità, 17.3 Valutazione e 17.4 Formulazione della graduatoria.

Specificamente in ordine a tale ultimo profilo, le disposizioni prevedono che, all'esito dell'attività dei primi tre punti, tutte le istanze vengano ripartite nei, seguenti, quattro elenchi:

*domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio,*  
*domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità,*  
*domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità,*  
*domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo.*

Nel prosieguo l'art.17.4 disciplina la facoltà di riesame del punteggio, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno, che viene concessa agli interessati e che va esercitata nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi provvisori.

La stessa disposizione prevede che:

*"Nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, gli Uffici preposti provvederanno all'elaborazione degli elenchi definitivi ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili ...".*

Si ritiene utile richiamare l'attenzione sul seguente passaggio delle disposizioni, che appare fondamentale per la comprensione dell'assetto del

procedimento:

*“L’inserimento nell’elenco definitivo delle domande ammesse non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all’eventuale concessione del sostegno **in seguito alla definizione dell’istruttoria delle stesse istanze**, e comunque sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista”.*

Per riepilogare: nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di riesame (da presentarsi, a loro volta, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), gli Uffici ripartiscono le domande di sostegno nei, seguenti, quattro elenchi definitivi: *ammissibili* (con riserva di verifica della “cantierabilità”), *non ricevibili*, *non ammissibili* ed *escluse*.

La formazione degli elenchi definitivi non completa l’attività di definizione delle domande di sostegno: si tratta, bensì, di passaggio dalla prima classificazione delle istanze (negli elenchi provvisori) alla classificazione delle istanze (negli elenchi definitivi) che fa seguito al contraddittorio con gli interessati che hanno presentato i reclami.

Come esposto la *concessione del sostegno* è attribuita ***in seguito alla definizione dell’istruttoria delle stesse istanze***, vale a dire a completamento del momento istruttorio vero e proprio che, tenendo conto dei tempi in cui si articola il procedimento, dovrebbe aver avuto luogo successivamente alla presentazione dei requisiti di “cantierabilità” del progetto, atteso che il relativo termine è stato collocato a distanza di 30 giorni dalla decorrenza del termine di formazione degli elenchi definitivi.

Così definiti i tratti del procedimento di evasione delle domande di sostegno, appare evidente che la valutazione di “cantierabilità” del progetto (che l’interessato è chiamato a dimostrare nei 90 giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi provvisori) si colloca al di fuori della fase procedimentale di formazione degli elenchi definitivi (che, dovendosi concludere entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, sarebbe già definita al momento della presentazione dei requisiti della “cantierabilità” medesima).

Ove necessario una chiara conferma si ricava all’art.17.5 delle “Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1” che prevede che la verifica sulla “cantierabilità” abbia luogo nell’ambito della seconda fase, definita di *istruttoria*

*tecnico-amministrativa*, precedente alla concessione dell'aiuto.

Il citato art.17.5 delinea i profili in cui si articola l'istruttoria e precisamente nella verifica della rispondenza e della idoneità della documentazione, nella analisi tecnico economica del progetto, nella acquisizione di eventuale ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria.

Tale, seconda, fase istruttoria riguarda più propriamente gli aspetti del progetto ritenuti meritevoli della concessione dell'aiuto. A marcare la differenza in modo netto rispetto alla prima fase di *screening* o analisi documentale è il fatto che questa seconda fase non venga svolta dalla Commissione di valutazione nominata dal Dirigente dell'Ispettorato territoriale, il cui intervento è strettamente limitato allo scrutinio di ricevibilità, ammissibilità e verifica del punteggio delle domande.

Per converso attiene a questa seconda fase l'espletamento dell'istruttoria per la concessione dell'aiuto, nell'ambito della quale dovrebbe trovare spazio la verifica sulla "cantierabilità" dei progetti. Di tanto si ricava conferma dagli elenchi definitivi (finali), in cui le domande vengono qualificate come "*ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa*".

Se questi sono i criteri di definizione delineati dal Bando e dalle Disposizioni attuative, l'Amministrazione resistente ha gravemente violato dette regole, procedendo nella definizione delle istanze in modo arbitrario e distaccandosi dai canoni di organizzazione che erano stati emanati.

Sebbene il Bando abbia previsto la formazione di quattro elenchi, con il passaggio dagli elenchi provvisori a quelli definitivi, gli elenchi sono diventati cinque: ai gruppi delle domande ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa, delle domande escluse per mancato raggiungimento punteggio minimo, delle domande non ammissibili e non ricevibili si è aggiunto il gruppo delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile.

Non si tratta solo di una modifica numerica o di partizione, poiché è la sostanza del procedimento che risulta radicalmente alterata rispetto agli atti di organizzazione, con grave lesione delle regole predefinite di svolgimento della procedura che ha riverberato effetti concreti e diretti sulla formazione degli elenchi e sull'accesso ai benefici previsti.

Ciò in quanto in modo del tutto arbitrario, è stato formato un quinto elenco,

non contemplato dal Bando né dalle disposizioni, ove sono state inserite le domande affette da un'*inedita* tipologia di inammissibilità, che ha raccolto le domande “non ammissibili per progetto non cantierabile”.

Di contro le regole poste stabilivano, come unico criterio di ammissibilità, la presentazione di progetto esecutivo; assolto tale requisito le domande avrebbero dovuto essere ammesse nella graduatoria definitiva.

Soltanto entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il richiedente avrebbe dovuto fornire la prova della “cantierabilità” del progetto, con il che detto adempimento andava collocato in tale, successivo, sviluppo procedimentale.

Come esposto lo scrutinio di ammissibilità attiene al primo momento di esame delle domanda, lo screening o analisi documentale condotto dalle Commissioni. L'esame della “cantierabilità” del progetto avrebbe dovuto riguardare la seconda fase della istruttoria, quella tecnico-amministrativa, finalizzata alla concessione dell'aiuto.

Diversamente da ciò l'Assessorato Regionale ha concentrato la disamina sulla “cantierabilità” del progetto nella prima fase di screening delle domande, peraltro aggiungendo un elenco mai previsto e sanzionando con la ammissibilità che è rimedio riservato alla prima valutazione.

Ciò ha determinato la concentrazione di due, distinti, momenti istruttori, oggetto di attività valutative di diverso contenuto, oltre che devoluti a soggetti differenti.

L'anomalia delle soluzioni operative adottate dall'Amministrazione regionale si riflette sui tempi della procedura, alterandone il normale decorso.

Come detto, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle memorie (per il quale, a sua volta, deve decorrere il termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), gli uffici avrebbero dovuto redigere i 4 elenchi definitivi delle ditte ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili. Il termine per la dimostrazione della “cantierabilità” del progetto (90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori) è dunque distinto rispetto a quello per la formazione degli elenchi definitivi (60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), e ciò perché la valutazione della “cantierabilità” rientra nella seconda fase di istruttoria finalizzata alla

concessione dell'aiuto.

Ed invece la Commissione che avrebbe dovuto occuparsi soltanto della fase di screening o analisi documentale delle domande, ha redatto un ulteriore elenco di domande non ammissibili per progetto non cantierabile.

Dette modalità di gestione del procedimento hanno portato ad una notevole dilatazione dei tempi di pubblicazione della graduatoria definitiva, così che tra la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (7.12.2017) e la data di pubblicazione della prima versione della graduatoria definitiva (26.6.2018) sono trascorsi ben 201 giorni (termini abbondantemente superati, di 111 giorni, rispetto al termine massimo di 90 giorni previsto dal D.P.R. n.30/2012 – si veda, a tal riguardo, <http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-2201/912-2201.pdf>, pagina 13 punto 20 della tabella, pubblicazione entro 90 giorni la graduatoria definitiva –).

La validazione del requisito della “cantierabilità” attiene ad una fase istruttoria successiva a quella della ammissibilità, nella quale si verificano i requisiti di accesso, la rispondenza degli investimenti, la qualità ed il contenuto della domanda di sostegno.

Pertanto, la “cantierabilità” non avrebbe potuto e dovuto essere elemento discriminante per la ammissibilità, ai fini delle graduatorie definitive, essendo la stessa riservata ad una valutazione di rispondenza ed idoneità della documentazione, tipica della successiva fase istruttoria che è stata, invece, del tutto omessa.

Difatti, gli elenchi definitivi avrebbero dovuto includere tutte le pratiche ammissibili e che hanno presentato la documentazione per la “cantierabilità” entro i termini. Nel caso di specie, però, l'Amministrazione, facendo coincidere la valutazione della fase della “cantierabilità” con la fase della ammissibilità, ha finito con l'escludere la domanda di sostegno del ricorrente, peraltro già valutata ammissibile e collocata al 44<sup>^</sup> posto, in utile posizione per l'assegnazione del finanziamento, attraverso il suo inserimento in un elenco non previsto dal bando.

La determinazione di esclusione della domanda di sostegno dello SPATARO, adottata all'esito di una mera verifica documentale, attività che è propria della fase di screening o analisi documentale delle domande, in assenza di una completa valutazione nel merito, che invece si appartiene alla fase istruttoria,

porta a ritenere che la decisione che ha riguardato il ricorrente sia manifestamente viziata.

Lo sviamento dalle previsioni di Bando e Disposizioni non si traduce in un problema di tipo organizzativo, ma attinge alla sostanza stessa del potere esercitato che viene distolto dai canoni che lo regolavano e disciplinavano.

**2. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. FALSA ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE, SOTTO LO STESSO PROFILO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.).**

Ferme restando le gravi violazioni rilevate al punto precedente, il contegno della Amministrazione resistente si appalesa altresì illegittimo a fronte di un diverso ordine di considerazioni.

Senza incorrere in inutili ripetizioni sull'organizzazione della procedura e richiamando per sommi capi i passaggi del complesso ed articolato procedimento di evasione delle domande di sostegno, va detto come il Bando e le Disposizioni attuative prevedono che nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il richiedente avrebbe dovuto dare dimostrazione della "cantierabilità" del progetto.

Gli artt.16.3.5 e 16.3.7 delle "Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1" precisano che la dimostrazione consiste nell'esibizione, rispettivamente, degli atti attestanti la disponibilità dei cespiti ove si intendono realizzare gli investimenti e dei provvedimenti amministrativi autorizzativi.

La finalità di tale disposizione è ovvia e si ricollega all'esigenza di assicurare l'immediata realizzabilità dell'intervento in funzione del quale viene accolta la domanda di sostegno, così da consentire che la rendicontazione avvenga in tempi

brevi e scongiurare infrazioni alle procedure di giustificazione delle spese dei fondi comunitari, che potrebbero esporre l'Amministrazione resistente ad esose restituzioni.

A fronte di tale, incontestabile, esigenza va però tenuto conto di come la definizione dei procedimenti necessari per il rilascio dei titoli abilitativi che viene richiesto di produrre ai titolari delle domande di sostegno, è, nella sostanza, rimessa alle Amministrazioni competenti e l'esercizio della sottostante attività è regolamentato dalla legge (che, tra l'altro, fissa i termini di conclusione del procedimento), ma non in modo di rendere effettiva l'aspettativa degli interessati al conseguimento degli atti richiesti.

In sostanza, per l'emanazione degli atti abilitativi che gli è necessario conseguire per dare dimostrazione della "cantierabilità" del proprio progetto, il titolare della domanda di sostegno può tempestivamente attivare i relativi procedimenti, avendo cura che le proprie istanze siano assistite da tutti i requisiti richiesti; per il resto sono gli Enti pubblici che devono esitare le istanze nei tempi necessari.

È emblematico quanto accaduto al ricorrente.

Nella parte narrativa si è fatto accenno a come l'Impresa Agricola SPATARO operi in contesti locali ricadenti in differenti aree provinciali: mentre la coltivazione si svolge nei terreni ricadenti in agro di Noto (Sr), la lavorazione dei prodotti ha luogo presso uno stabilimento ubicato in territorio di Ispica (Rg).

Ciò ha comportato che, per munirsi delle autorizzazioni che il progetto di ampliamento e ammodernamento aziendale presentato per l'aiuto richiedeva, si sia resa necessaria una vera e propria duplicazione di tutte le attività preparatorie.

Ebbene, nonostante le istanze siano state presentate contemporaneamente ed anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno, i differenti tempi di evasione occorsi agli Enti compulsati hanno portato a risultati diversi: mentre gli atti autorizzativi relativi al contesto produttivo di Ispica sono stati emessi nei tempi utili per la produzione nel procedimento, i provvedimenti che riguardavano gli interventi presso l'areale di Noto hanno richiesto tempi di definizione più lunghi.

Per la positiva definizione di entrambi i procedimenti l'interessato ha operato

con la stessa diligenza; il diverso risultato è stato dovuto alle Amministrazioni interessate.

Orbene, con il motivo precedente si è lamentato come, in modo del tutto difforme dalle previsioni di Bando e Disposizioni attuative, l'Amministrazione resistente avesse disposto che la valutazione del profilo della "cantierabilità" del progetto avesse avuto luogo nell'ambito della prima fase istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno, attraverso uno scrutinio sommario consistente in una mera verifica documentale, piuttosto che nell'ambito della istruttoria tecnico-amministrativa cui era subordinata la concessione dell'aiuto.

Ebbene c'è un ulteriore profilo che rende tale disposizione illegittima e si ricollega al fatto che disporre che la favorevole definizione della domanda di sostegno dipenda dalla dimostrazione, *per tabulas*, di aver conseguito tutti gli atti autorizzativi necessari, in assenza di una effettiva indagine di tipo tecnico, significa non solo disattendere le previsioni di Bando e Disposizioni che collocavano tale verifica all'interno di una fase istruttoria tecnico-amministrativa, per di più subordinando l'esito favorevole dell'istanza di aiuto solo in parte alla diligenza dell'interessato e, per altra parte, affidare il risultato positivo alla correttezza di soggetti terzi.

È quanto accaduto al ricorrente: a parità di impegno da parte dell'interessato, la possibilità di disporre degli atti abilitativi in tempo utile per la dimostrazione della "cantierabilità" si ricollega alla efficienza dell'Amministrazione.

Il ché è assolutamente illogico perché significa assegnare risorse economiche non in base ad un naturale principio di meritevolezza, ma in ragione della solerzia e della affidabilità degli enti chiamati ad emettere gli atti autorizzativi necessari.

Ma non è tutto.

Collocare il limite temporale entro cui è concesso dare dimostrazione della "cantierabilità" del progetto in una data lontana non tanto dall'ipotizzabile momento di avvio dell'intervento, ma anche solo dal momento di formazione dell'elenco definitivo, equivale ad imporre agli interessati un onere del tutto ingiustificato in relazione alle esigenze a beneficio delle quali la prescrizione è posta a presidio.

È sufficiente guardare i tempi del procedimento per realizzare che non c'era



ragione per richiedere che la dimostrazione della “cantierabilità” avvenisse entro il 7.3.2018, quando la prima stesura dell’elenco delle domande ammissibili sarebbe intervenuta a distanza di oltre 110 giorni e quando l’avvio materiale degli interventi oggetto di finanziamento avrebbe avuto luogo ancora molti mesi dopo.

La fissazione di un termine così stringente appare del tutto ingiustificata perché le pur comprensibili ragioni di finanziare interventi prossimi alla realizzazione non poteva risolversi in una frustrazione delle ragioni di chi, pur adoperandosi senza alcuna colpa non è riuscito a munirsi di tutti i provvedimenti necessari.

Com’è noto il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa richiede che ogni richiesta di adempimento da parte della P.A. sia adeguata alle esigenze che mira ad assicurare.

Per converso la collocazione del termine di dimostrazione della “cantierabilità” in un momento comunque lontano dalla data di avvio dei lavori appare del tutto ingiustificato e si risolve in una ingiusta compromissione delle legittime aspettative di tutte le richiedenti che, al pari del ricorrente, pur avendo fatto tutto il possibile incolpevolmente non hanno ricevuto gli atti dovuti.

Principio di proporzionalità, che esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti, che si ritiene applicabile ai bandi di selezione per l’ammissione a finanziamenti pubblici e che costituisce un limite alla discrezionalità della pubblica amministrazione di determinare i requisiti di partecipazione alla selezione (così T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 4<sup>a</sup>, 18.4.2011, n.949, Sa.Ag. c. Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e altri).

Anche sotto tale aspetto il ricorso merita accoglimento.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.6, COMMA 1<sup>a</sup>, LETTERA B), LEGGE 7.8.1990, N.241 E DELL’ART.83, COMMI 8<sup>a</sup> E 9<sup>a</sup>, DECR. LEGS. 18.4.2016 N.50. INOSSERVANZA DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO ISTRUTTORIO, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ GRAVE E MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

## **VIOLAZIONE, SOTTO LO STESSO PROFILO, DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

Il comportamento delle Amministrazioni resistenti va censurato sotto altro aspetto.

Come esposto in punto di fatto, alla data della scadenza del termine per la dimostrazione del requisito di “cantierabilità” (7.3.2018), il ricorrente ha prodotto gli atti abilitativi conseguiti per le opere da effettuare nell’impianto produttivo di Ispica (*all. n.8*); relativamente alla parte dell’intervento di Noto produceva il parere igienico-sanitario dell’ASP di Noto (*all. n.10*) oltre che, paradossalmente, la tipologia di atto che ha fatto registrare maggiori difficoltà tra i partecipanti al bando, vale a dire il nulla osta rilasciato dal competente Genio Civile (*all. n.9*).

Mancavano il titolo edilizio ed il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. per i quali il SUAP di Noto attestava che, nonostante le sollecitazioni rivolte agli Enti di riferimento, non era pervenuto alcun utile riscontro.

Il quadro che si poneva di fronte ad un esaminatore della documentazione prodotta dal ricorrente era piuttosto evidente: l’interessato aveva fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per dare dimostrazione del requisito di “cantierabilità” del proprio progetto, non riuscendovi per problematiche legate all’incontrollato protrarsi dei tempi di evasione degli Enti deputati a licenziare i provvedimenti autorizzativi dell’intervento ricadente in tenere di Noto.

Per quanto è più di interesse lo SPATARO aveva documentalmente provato che la carenza poteva essere integrata al momento della definizione del procedimento pendente, così come in effetti sarebbe accaduto con il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte del SUAP del Comune di Noto, avvenuto ben prima della pubblicazione dell’elenco finale.

È, perciò, evidente come il ricorrente si sia incolpevolmente trovato nella situazione di non poter completare gli adempimenti che gli veniva richiesto di effettuare, ma che ben poteva beneficiare di una misura volta a consentirgli di sopperire all’inerzia di altri soggetti.

Si allude, specificamente al “soccorso istruttorio”, denominazione a mezzo della quale si designa il potere dell’Amministrazione, nell’ambito di

un'istruttoria, di richiedere alla parte interessata l'integrazione o il completamento di elementi necessari alla utile progressione di un procedimento.

Com'è noto il soccorso istruttorio è un istituto applicabile in qualunque procedimento amministrativo in virtù della previsione di cui all'art.6, comma 1<sup>a</sup>, lett. b), legge n.241/1990, il quale sancisce il potere del responsabile del procedimento di adottare tale strumento al fine di colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori emergenti in fase istruttoria, ciò nell'ottica di leale collaborazione tra privato cittadino e pubblica amministrazione, quale corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del perseguimento del pubblico interesse.

Nella contrattualistica pubblica il soccorso istruttorio costituisce il rimedio ad omissioni, incompletezze e irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione dell'operatore economico alla procedura competitiva mediante l'integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.

La *ratio* dell'istituto corrisponde all'esigenza di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, ampliandone specularmente le possibilità di concorrere alla aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del *favor participationis*.

Si tratta di principio elaborato in riferimento alle gare d'appalto che va ritenuto operante nelle fattispecie di procedure finalizzate all'attribuzione di benefici economici, caratterizzate dall'esame di domande di partecipazione in numero eccedente la disponibilità di risorse economiche a disposizione (T.A.R. Marche, Ancona, Sez. 1<sup>a</sup>, 22.6.2018, n.442).

In tutti procedimenti di evidenza pubblica e perciò anche nei concorsi e/o procedure selettive tale principio risulta finalizzato a superare inutili formalismi per l'attuazione dei principi di *favor participationis* e di semplificazione (T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. 1<sup>a</sup>, 26.5.2018, n.346, P.R.P. c. Regione Basilicata).

È, peraltro, configurabile un vero e proprio obbligo per la P.A. di invitare alla regolarizzazione di documentazione eventualmente incompleta coloro che hanno chiesto di partecipare ad una determinata procedura rilevandosi che sussiste nel

nostro ordinamento il principio generale di buon andamento, radicato nell'art.97 Cost., desumibile da diverse norme di rango ordinario, secondo cui coloro che partecipano ad una procedura concorsuale e che vi abbiano prodotto una documentazione incompleta debbono essere invitati a completarla o a fornire chiarimenti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 3<sup>a</sup>, 2.7.2018, n.4353, Associazione M.T.W. c. Regione Campania e altri).

Va, perciò, sottoposto a decisa censura l'operato della Commissione istituita dal Dirigente il Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa che, nella seduta del 26.4.2018, si è limitata ad una sommaria verifica del progetto presentato dal ricorrente e a ritenere la domanda carente per mancanza dei provvedimenti abilitativi in riferimento all'impianto serricolo da realizzare nell'areale di Noto (titolo edilizio ed autorizzazione della Soprintendenza ai BBCCAA di Siracusa), senza consentire all'interessato di provvedere alle integrazioni che gli avrebbero consentito di evitare l'esclusione del regime dei benefici.

## **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Sussistono altresì giuste e fondate ragioni per invocare una pronuncia dell'Intestato Tribunale in sede cautelare: la fondatezza del ricorso *in primis*, unitamente alla circostanza che dall'estromissione della domanda di sostegno presentata dallo SPATARO conseguirebbe, *medio tempore*, un danno assai grave alle ragioni dello stesso ricorrente.

Lo SPATARO, difatti, si vede ingiustamente privato della possibilità di dare corso ad investimenti, già pianificati, per il miglioramento della capacità produttiva della propria Azienda Agricola, per raggiungere obiettivi di produzione che appaiono vitali per il mantenimento della posizione nel mercato.

La realizzazione del programmato intervento di ammodernamento della struttura aziendale appare, difatti, imprescindibile per conseguire le capacità di produzione oltre che i livelli incrementativi che il contesto economico richiede.

Le prevedibili perdite economiche che ne deriveranno andranno, senz'altro, ad aggiungersi alle condizioni negative di una attività – come quella agricola – che già sconta pesanti difficoltà e si trova esposta agli enormi fattori di rischio derivanti anche dalla spietata concorrenza dei comparti agricoli nordafricani che sono avvantaggiati dai minori costi del lavoro e delle materie prime.

È altresì indiscutibile che una pronuncia di tutela delle ragioni che vengono prospettate per essere efficace deve intervenire in via immediata, atteso che l'emissione di una pronuncia di annullamento nei tempi ordinari della giustizia priverebbe la parte interessata di qualsivoglia profilo di concreta utilità.

Ciò in quanto la Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 è sostenuta finanziariamente dal FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale).

Orbene, com'è noto, la Regione Siciliana è in perenne ritardo nella certificazione della spesa alla UE, relativamente alle somme effettivamente liquidate alle imprese a collaudo o anche prima, tramite erogazione previa polizza fideiussoria.

Ciò nondimeno, dal momento che il termine di tre anni dall'impegno di spesa indicato dalla Regione per presentare la domanda di pagamento alla UE verrà a scadere il 31.12.2018, è concreto il pericolo che le competenti Istituzioni Comunitarie provvedano allo stralcio della quota di finanziamento non impegnata.

Ne discende che il Dipartimento Agricoltura deve solertemente impegnare e liquidare i benefici della sottomisura 4.1, anche attraverso l'anticipazione dietro polizza fideiussoria, nel residuo tempo di due mesi.

A ciò si aggiunga che la dotazione finanziaria della Sottomisura 4.1 ammonta ad €.100.000.000,00, donde impegnare e liquidare somme da subito, sulla scorta di elenchi illegittimamente formati, ad imprese non "legittimate" per errata attribuzione punteggio, esporrebbe la P.A. alla mancata certificazione della spesa, trattandosi di somme non rendicontabili che rischiano pertanto di gravare soltanto sul bilancio regionale e non anche sulla quota cofinanziata dalla UE.

Nelle more della definizione del presente giudizio si chiede pertanto che codesto Ecc.mo TAR sospenda gli effetti di tutti i provvedimenti impugnati.

### **DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI**

Sussistono altresì i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria che si avanza con il presente gravame.

Innanzitutto la manifesta illegittimità dei provvedimenti di esclusione della domanda di sostegno presentata dal ricorrente.

Ciò nondimeno la gravità dei rilievi dedotti in ordine alla mancanza di una effettiva attività di valutazione dei requisiti della "cantierabilità" all'interno della

fase di istruttoria tecnica-amministrativa che avrebbe dovuto essere condotta o in ordine alla mancata attivazione dei rimedi ascrivibili al modello del c.d. “soccorso istruttorio” rende palese come l’attività istruttoria effettuata abbia avuto luogo senza il rispetto del parametro di buon andamento dell’azione amministrativa.

Quelli esposti sono indici di una complessiva inefficienza dell’Amministrazione resistente che rende configurabile, in capo allo stesso Ente, l’addebito di colpa grave necessario a fondare una pronuncia di condanna per il ristoro di tutti i danni che il ricorrerete avrà ha patito.

Detti, gravissimi, danni vanno individuati da un lato nella mancata erogazione della quota dell’investimento finanziabile oltre che in tutti gli oneri sostenuti per la presentazione della domanda di sostegno e dall’altro nell’ulteriore pregiudizio derivante dalla impossibilità di conseguire l’incremento della produttività in funzione del quale era stato approntato il progetto di ammodernamento aziendale.

Ai fini della quantificazione dovrà tenersi conto degli utili realizzabili, per i quali sarà data dimostrazione, in corso di giudizio, opportunamente integrata da idonee perizie di stima.

### **ISTANZA DI NOTIFICA EX ART.41 COMMA 4^ C.P.A.**

Il presente ricorso viene notificato a quattro soggetti contro interessati, individuati nei titolari delle domande di sostegno classificate ai nn.97/100 della graduatoria definitiva.

Nell’evenienza in cui l’Intestato Collegio ritenga necessario allargare la partecipazione al presente giudizio ad altri controinteressati, sin d’ora si chiede che il Presidente del TAR Adito o della Sezione cui il ricorso è assegnato disponga che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.41, comma 4^, C.p.a. e/o ex art.52, comma 2^, C.p.a..

Per gli esposti motivi, e per quant’altro si evince da atti e fatti di causa, voglia l’**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE** adito:  
previa sospensione dell’efficacia di tutti gli impugnati provvedimenti, come indicati in epigrafe, con qualunque decisione utile, disporre l’annullamento e/o la riforma, nei sensi specificati in motivazione, con ogni altra consequenziale statuizione anche in ordine a spese ed onorari di causa.

Ove ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio, disporre che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, *ex art.41*, comma 4<sup>^</sup>, C.p.a. e/o *ex art.52*, comma 2<sup>^</sup>, C.p.a., prescrivendone le modalità.

Con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi in termine circa l'impugnazione, nonché di promozione di istanza cautelare nei confronti di eventuali atti adottati dalla resistente Amministrazione Regionale, nonché di ogni altro singolo atto non cognito e dei singoli provvedimenti applicativi.

Si producono, secondo la numerazione indicata, gli atti indicati nella superiore narrativa.

Ai fini dell'applicazione della normativa sul contributo unificato per l'iscrizione delle cause a ruolo il sottoscritto procuratore dichiara che sarà versato il contributo nella misura dovuta di **€.650,00**.

Ispica, lì 29 ottobre 2018.

*Avv. GIORGIO TERRANOVA.*